

PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



N° Registro: **18/Suolo Rifiuti/2012 del 8 Febbraio 2012**

Prot. n° **11715** /AMB

D.Lgs. 152/2006 (art. 208, comma 15); L.R. n° 3/2000; L.R. n° 20/2007 e loro ss.mm.ii..

Deliberazione Giunta Regionale n° 499 del 04.03.2008.

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali, non pericolosi.

SOCIETÀ: F.B.P. di Turcato F. & Figli Snc.

SEDE LEGALE: Via Vicenza, 28 – Trissino (VI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Società F.B.P. di Turcato F. & Figli Snc, avente sede legale in comune di Trissino, Via Vicenza, 28 (Codice Fiscale: 02430610242 - numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 31282VII16) ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero / smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 03.04.2006 e ss.mm.ii., acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n° 76250 del 03.11.2011;

RICHIAMATA la nota n° 793 del 04.01.2012, con cui il Servizio Provinciale Acqua Suolo Rifiuti ha avviato il procedimento per il rinnovo della citata autorizzazione, richiedendo alla Società specifiche integrazioni documentali;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Società in data 01.02.2012, assunte al protocollo Provinciale al n° 8909 in data 02.02.2012;

CONSIDERATO che la L.R. 20/2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente" ha trasferito alle Province, all'art. 16, il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15;

PRESO ATTO che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha presentato le Linee Guida che definiscono i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto in oggetto;

VISTO il D. Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

VISTA la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008;

VISTI l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 4 del 28.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

la Società F.B.P. di Turcato F. & Figli Snc con sede legale in Via Vicenza, 28 in comune di Trissino (VI), Codice Fiscale: 02430610242 - numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 31282VII16, all'utilizzo in via definitiva dell'impianto così individuato:



Tipo impianto	Frantoio a mascelle semovente	Produttore	Officine Meccaniche Ponzano Veneto SpA		
Modello	OM CRUSHER ARGO	Matricola	99104700T	Potenzialità max.	150 t./ora

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Servizio Provinciale Acqua Suolo Rifiuti in data 03.11.2011, acquisita con prot. n° 76250 ed integrata con nota del 01.02.2011, acquisita con prot. n° 8909.

Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, la presente autorizzazione ha validità fino al **8.02.2017**.

Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative, specifiche operazioni, riportate nella seguente Tabella:

Codice C.E.R.	Descrizione	Operazione	Codifica del materiale in uscita
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R5	<i>M.P.S. per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.</i>

FA OBBLIGO

Alla Società F.B.P. di Turcato F. & Figli Snc di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Per il rinnovo della presente autorizzazione, deve richiesta presentata domanda di rinnovo che deve pervenire alla Provincia non prima di dodici mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato; qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
3. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la Società deve inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.
5. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la Società dovrà ottenere (una volta operative le modalità di iscrizione da parte dell'Albo nazionale Gestori Ambientali) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000.
6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.


7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n° 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supp. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n° 273 del 21.11.2002 - Serie generale.
8. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997.
9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
10. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
11. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
12. Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi.
13. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, SISTRI, comunicazioni ecc.).
14. Dovrà essere verificata la non pericolosità dei rifiuti identificati con codice C.E.R. c.d. "a specchio".
15. Il test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n° UL/2005/5205 allegato C, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal citato allegato 3.

AVVERTE CHE

1. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle Garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008 e comunque essere rinnovate tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, la stessa sarà sospesa, previa diffida, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii..
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
6. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista; restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti da parte di terzi.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Società F.B.P. di Turcato F. & Figli Snc di Trissino (VI).

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV).



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia